AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI REZZATO

OGGETTO: Domanda di iscrizione nell'elenco dei GIUDICI POPOLARI.

II sottoscritto/a	
	il
tel cell	fax
cittadino italiano, di buona condotta morale	ed in godimento dei diritti civili e politici, di
professione	
residente in codesto Comune, Via	, N,
in possesso del titolo di studio di	
conseguito nell'anno presso	,
con sede in, ritene	endo di essere in possesso di tutti i requisiti
stabiliti dalla legge 10 aprile 1951, n. 287, e	successive modificazioni ed integrazioni per la
iscrizione nell'elenco dei Giudici Popolari:	
□ k	per le CORTI DI ASSISE
□ k	per le CORTI DI ASSISE E DI APPELLO
c h i	i e d e
la iscrizione in tali elenchi.	
Al tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere consapevole che, in caso di dichiarazione mendace, sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che, in caso di non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti.	
	i e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati trumenti informatici esclusivamente nell'ambito
□ Allega copia del seguente documento di riconoscimento	
Rezzato,	IL RICHIEDENTE
Legge 10 aprile 1951, n. 287.	RISERVATO ALLA COMMISSIONE
Art. 9 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise – I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; b) buona condotta morale; c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni; d) titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.	Si dispone l'iscrizione della persona in argomento nell'elenco
Art. 10 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti	comunale permanente dei Giudici Popolari:
adl'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.	della Corte di Assise
Art. 12 – Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare. Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare: a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario; b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio; c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine a congregazione.	della Corte di Assise di Appello Seduta del Il Segretario II Presidente